



PARROCCHIA CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA - S. PIO X

REGOLAMENTO PARROCCHIALE

PREAMBOLO

La Parrocchia San Pio X, nella sua ultra centenaria storia, ha conosciuto figure giuridiche diverse. I vari passaggi sono stati i seguenti: Opera Bonomelli dal 1903 al 1927 – Missione Cattolica Italiana dal 1927 al 1965 – Missio cum cura animarum dal 1965 al 1975 – Spezialpfarrgemeinde dal 1975 al 1995. Con decreto vescovile del 10 aprile 1995, il Vescovo di Basilea erigeva la Parrocchia personale S. Pio X per i cattolici di lingua italiana: "Der Personalpfarrei San Pio X gehören alle italienischsprachigen Gläubigen an, die in der Bistumsregion Basel-Stadt wohnen, unbeschadet ihrer Nationalität und ihrer Zugehörigkeit zu einer Territorialpfarrei". In una società sempre più multiculturale siamo contenti di offrire nella Chiesa locale la nostra esperienza ed il nostro contributo di Parrocchia linguistica, segno della universalità della Chiesa formata da popoli di lingua e cultura diverse e invito per tutti a vivere il detto evangelico: "Ero straniero e mi avete accolto" (Mt. 25, 35).

La Parrocchia San Pio X, a norma del § 21 della costituzione della R.K.K. riunisce tutti i membri della RKK del Cantone di Basilea Città che fanno esplicita richiesta di appartenere a questa Parrocchia di lingua italiana. In seguito a questa richiesta decade il diritto di appartenenza a un'altra Parrocchia speciale o territoriale. Ai sensi del § 22 della costituzione della R.K.K., possono far parte della Parrocchia San Pio X anche membri di altre Chiese cattoliche cantonali o di istituzioni estere analoghe, sempre dietro esplicita richiesta e a condizione che il loro regolamento parrocchiale lo consenta.

L'attuale territorio della Parrocchia San Pio X si estende al Cantone di Basilea-Città.

La giurisdizione territoriale può variare per decisione dell'Ordinario del luogo. Questo Regolamento si basa sulla costituzione della R.K.K. (13 gennaio 1974) e sulle direttive della Diocesi di Basilea (3 luglio 1970). Esso stabilisce in special modo i diritti e i doveri dei diversi organismi della Comunità parrocchiale.

§ 1 GLI ORGANISMI PARROCCHIALI

Organismi della Comunità parrocchiale sono:

1. L'insieme dei membri aventi diritto di voto
2. L'Assemblea parrocchiale
3. Il Consiglio parrocchiale

§ 2 I MEMBRI

Gli aventi diritto di voto sono tutte le persone che hanno manifestato la volontà di appartenere alla Parrocchia personale per i cattolici di lingua italiana del Cantone di Basilea-città. Nelle questioni attinenti alla R.K.K., hanno diritto di voto coloro che adempiono alle condizioni della costituzione della R.K.K., a norma dei § 21 e 22 della costituzione della R.K.K.

Ai membri della Comunità parrocchiale spetta:

1. L'elezione del Consiglio parrocchiale
2. La votazione sulle decisioni delle Assemblee parrocchiali, qualora sia richiesto con referendum, a norma del § 17 della costituzione della R.K.K. e dal § 5 del Regolamento parrocchiale.

§ 3 L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE

L'Assemblea parrocchiale è composta dagli aventi diritto di voto della Comunità parrocchiale. Essa si raduna una volta all'anno, oppure su convocazione del Consiglio parrocchiale o su richiesta di 50

aventi diritto di voto nella Parrocchia o del Parroco; essa è presieduta dal Presidente del Consiglio parrocchiale.

L'Assemblea parrocchiale è convocata dal Presidente del Consiglio parrocchiale almeno due settimane prima. La convocazione contiene l'ordine del giorno, secondo modalità fissate dal Consiglio parrocchiale.

L'Assemblea parrocchiale delibera validamente su trattande non contenute nell'ordine del giorno, qualora queste siano inoltrate per iscritto al Presidente da 20 membri, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea stessa.

§ 4 LE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PARROCCHIALE

All'Assemblea parrocchiale compete:

1. La discussione su questioni concernenti la pastorale.
2. La presa di posizione su problemi pastorali, a richiesta del Consiglio parrocchiale o del Parroco.
3. L'emanazione o modifica del Regolamento parrocchiale, da sottoporre poi alla approvazione del Consiglio della Chiesa (Kirchenrat) per le questioni di sua competenza.
4. L'esame e l'approvazione del resoconto, del bilancio annuale e del preventivo, presentato dal Consiglio parrocchiale, e l'elezione dei Revisori dei conti.
5. La decisione circa l'utilizzo dei contributi messi a disposizione della Chiesa cantonale.
6. L'approvazione di acquisto e alienazione in qualsiasi modo di immobili della Chiesa cantonale a disposizione della Parrocchia; l'approvazione di edificazione e restauro di edifici della Chiesa cantonale, che siano a servizio della Comunità parrocchiale.
7. L'uso dei beni di proprietà della Parrocchia, conformemente alla loro destinazione, con l'approvazione del Consiglio della Chiesa (Kirchenrat) ed il ricorso al Sinodo, a mente del § 16/8 della costituzione della R.K.K.
8. La nomina di 4 dei 7 membri della Commissione elettorale parrocchiale, nel caso di Parrocchia vacante, a mente del § 16/9 della costituzione della R.K.K.
9. L'inoltro di proposte al Sinodo tramite i Sinodali o rappresentanti delegati dall'assemblea.

§ 5 L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE ED IL REFERENDUM

Le decisioni dell'Assemblea parrocchiale, che non siano di natura personale ed urgente, devono essere sottoposte all'insieme degli aventi diritto di voto per la decisione definitiva, qualora sia richiesto da 50 aventi diritto di voto della Parrocchia, entro due settimane dalla pubblicazione, tramite modalità da precisarsi dal Consiglio parrocchiale.

§ 6 LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

Fanno parte del Consiglio parrocchiale:

1. 9 (Nove) Consiglieri, eletti dagli aventi diritto di voto nella Comunità parrocchiale.
2. Tutti gli aventi diritto di voto della Parrocchia sono eleggibili come Consiglieri.
3. Tutti i Sinodali della frazione del sinodo della parrocchia, con diritto di voto.
4. Il Parroco, i Vicari, ed altre persone impiegate ufficialmente (almeno 50%) nella cura pastorale della Parrocchia.

Il Consiglio parrocchiale deve essere composto in maggioranza da membri eletti dalla Comunità parrocchiale. Il Consiglio parrocchiale elegge, per un mandato di due anni, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.

§ 7 LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

La durata in carica dei Consiglieri parrocchiali è di quattro anni. Essi possono essere eletti al massimo per tre volte consecutive. Frazioni di mandato vengono equiparati ad un mandato intero. In Consiglio parrocchiale può completarsi, qualora seggi di membri eletti divenissero vacanti, con i candidati non eletti che seguono nella graduatoria espressa dalle preferenze. Nel caso si esaurisse prima della fine del quadriennio la lista dei candidati non eletti, eventuali seggi vacanti possono essere assegnati dall'Assemblea parrocchiale a nuovi membri con una votazione a maggioranza semplice.

Dopo tre assenze ingiustificate di un Consigliere, il Consiglio parrocchiale deciderà i provvedimenti da prendere nei riguardi dell'inadempiente.

§ 8 L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

Il Consiglio parrocchiale stabilisce, per la durata di due anni, un Comitato incaricato della preparazione delle attività. Questo Comitato è composto almeno dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario. Il Consiglio parrocchiale può affidare al Comitato il disbrigo autonomo di determinati compiti.

Le riunioni del Consiglio parrocchiale sono ordinariamente pubbliche, salvo decisione contraria.

I gruppi parrocchiali sono tenuti a inviare i loro rappresentanti al Consiglio parrocchiale.

§ 9 LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

Le competenze del Consiglio parrocchiale sono:

1. Le mozioni per questioni di pastorale all'attenzione degli organi competenti.
2. La rappresentanza della Comunità parrocchiale.
3. La preparazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea parrocchiale.
4. La presentazione di proposte all'Assemblea parrocchiale.
5. L'inoltro di proposte al Consiglio della Chiesa (Kirchenrat) per questioni urgenti o di minore entità.
6. L'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea parrocchiale.
7. L'amministrazione dei beni e l'utilizzazione dei mezzi della Comunità parrocchiale e dei suoi fondi, nell'ambito del Regolamento parrocchiale.
8. La nomina di un rappresentante del Consiglio parrocchiale al Seelsorgerat.
9. La nomina di 3 dei 7 membri della Commissione elettorale parrocchiale, nel caso di Parrocchia vacante, a mente del § 20/8 della costituzione della RKK.
10. L'elezione dei funzionari, degli incaricati e delle Commissioni della Comunità parrocchiale, a mente del § 9/11 della costituzione della R.K.K.
11. La regolamentazione del diritto di procura per la Comunità parrocchiale.
12. La determinazione delle modalità per le convocazioni delle Assemblee parrocchiali.

Il Consiglio parrocchiale è responsabile della propria attività di fronte all'Assemblea parrocchiale e, ad esclusione di questioni concernenti la pastorale, di fronte al Sinodo.

§ 10 IL PARROCO E I VICARI

1. In vista della prima nomina del nuovo Parroco, la Commissione elettorale parrocchiale si mette in relazione con il Vescovo e con il Superiore competente la Congregazione Scalabriniana, cui è affidata la Parrocchia, per esporre le esigenze pastorali della stessa Parrocchia e proporre i propri suggerimenti.
2. Il Parroco viene nominato dal Vescovo, su presentazione del Superiore religioso.
3. Il Parroco nominato rimane in carica per un triennio rinnovabile per un secondo o al massimo per un terzo triennio.
4. In caso di riconferma da parte dei Superiori dello stesso Parroco per un secondo, ed eventualmente per un terzo triennio, ha luogo una tacita approvazione a meno che 150 elettori non chiedano, entro 30 giorni dopo la scadenza, il ricorso alle urne. 30 giorni prima di tale scadenza il Consiglio parrocchiale è tenuto a darne comunicazione alla Comunità. Nel caso in cui il corpo elettorale con maggioranza assoluta si esprimerà in senso contrario alla riconferma, il Superiore religioso competente dovrà provvedere alla presentazione di un nuovo Parroco al Vescovo, secondo le modalità descritte nei numeri 1-3. Il Superiore religioso si impegna a non rimuovere il Parroco entro il periodo del mandato, a meno che non vi siano motivi seri da verificare insieme al Vescovo e al Consiglio parrocchiale. Potrà invece rimuoverlo liberamente al termine di ogni triennio.
5. Il Superiore religioso si impegna ugualmente a non trasferire i vicari per i primi tre anni, a meno che motivi seri, da verificare insieme con il Vescovo e il Consiglio parrocchiale, non esigano diversamente. Dopo i primi tre anni, il Superiore religioso competente, può liberamente trasferire i

Vicari, comunicando l'eventuale trasferimento al Consiglio parrocchiale, con tre mesi di anticipo e senza obbligo di motivazione.

6. In caso di conflitto nell'interpretazione e nell'attuazione del presente articolo si riconosce al Vescovo l'autorità di dirimere le questioni.

§ 11 LE COMMISSIONI

Il Consiglio parrocchiale elegge per un periodo di quattro anni la Commissione Finanze. Altre Commissioni vengono elette ad hoc dal Consiglio parrocchiale secondo le esigenze.

Almeno un membro delle Commissioni permanenti e ad hoc deve appartenere al Consiglio parrocchiale

§ 12 LE FINANZE

Le finanze della Comunità parrocchiale consistono in:

1. Somme messe a disposizione dalla R.K.K., a mente del § 29 della costituzione della R.K.K.

1.1. L'Assemblea parrocchiale decide dell'impiego di queste somme.

1.2. L'amministrazione di queste somme, spetta al Consiglio parrocchiale che presenta annualmente all'Assemblea parrocchiale un relativo preventivo e consuntivo. Il Consiglio parrocchiale rende conto alla R.K.K. dell'impiego delle stesse.

2. Fondi propri della Parrocchia

2.1. L'Assemblea parrocchiale decide dell'impiego dei fondi propri della Parrocchia ed il Consiglio parrocchiale ne è il responsabile per l'amministrazione.

2.2. L'impiego di spesa unica fino a CHF 20'000 rientra nelle competenze del Consiglio parrocchiale. Per scopi determinati, l'impiego di spesa unica e ricorrente superiore a Fr. 20'000, necessita del consenso dell'Assemblea parrocchiale.

2.3. Il Consiglio parrocchiale amministra il patrimonio della Parrocchia rispettando i criteri della salvaguardia del capitale. Gli investimenti devono essere sufficientemente diversificati e seguire una politica di sostenibilità eticamente accettabile. La scelta dei fondi di investimento è di competenza del Comitato direttivo del Consiglio, insieme al Parroco e al responsabile della Commissione Finanze. Il diritto di firma spetta congiuntamente al Parroco e al Presidente del Consiglio parrocchiale

3. Entrate derivanti da elemosine, collette ed offerte per la cura pastorale della Parrocchia

3.1. Il Parroco può disporre del loro impiego, secondo gli Statuti diocesani o in accordo con il Consiglio parrocchiale.

3.2. Il Parroco informa il Consiglio parrocchiale regolarmente, almeno una volta all'anno, sull'ammontare delle entrate, sommariamente sul loro impiego ed in dettaglio sulle disposizioni delle rimanenze.

3.3. Il Consiglio parrocchiale consiglia il Parroco in che modo deve essere informata la Comunità parrocchiale.

3.4. L'informazione sull'impiego di denaro per scopi speciali e caritativi non può offendere la discrezione.

§ 13 LE COLLETTE SPECIALI

1. Elemosine, collette ed offerte richieste dall'Ordinario diocesano:

1.1. Il Parroco è responsabile per una fedele riconsegna

1.2. Il Parroco informa il Consiglio parrocchiale e la Comunità in maniera appropriata.

2. Altre elemosine, collette ed offerte per terzi possono essere effettuate solo con il consenso del Consiglio parrocchiale.

§ 14 LA CASSA DELLE ORGANIZZAZIONI PARROCCHIALI

Le Organizzazioni riconosciute gestiscono in modo indipendente i loro mezzi. Rendono conto una volta all'anno della loro attività finanziaria al Consiglio parrocchiale.

§ 15 LA REVISIONE

Il consuntivo annuale del Consiglio parrocchiale e il conto su altre possibili casse, sono da esaminare dai Revisori dei conti e il resoconto dei Revisori deve essere presentato all'Assemblea parrocchiale per l'approvazione.

§ 16 GLI IMMOBILI

Il Consiglio parrocchiale ha la responsabilità dell'amministrazione degli immobili che appartengono alla Comunità parrocchiale.

L'Assemblea parrocchiale decide dell'acquisto, impiego, vendita degli immobili della Comunità parrocchiale, a mente del § 16/8 della costituzione della R.K.K.

§ 17 I LOCALI A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

1. Il Consiglio parrocchiale è responsabile dei locali a disposizione della Comunità parrocchiale, di fronte al proprietario legale.
2. Il Consiglio parrocchiale decide sull'uso dei locali, dopo aver consultato le Organizzazioni interessate, Società o Gruppi.

§ 18 LE MANIFESTAZIONI DELLA PARROCCHIA

Manifestazioni che interessano l'intera Comunità parrocchiale necessitano del consenso del Consiglio parrocchiale.

§ 19 LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO PARROCCHIALE

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea parrocchiale, a maggioranza semplice, a mente del § 16/3 della costituzione della R.K.K.
2. Richieste di revisione saranno pubblicate, secondo modalità da fissarsi dal Consiglio parrocchiale.

§ 20 L'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO PARROCCHIALE

Il Regolamento parrocchiale dell'8 dicembre 2003 ha subito delle modifiche approvate dall'Assemblea parrocchiale il 27 aprile 2014 ed è entrato in vigore nella sua forma aggiornata, con l'approvazione del Kirchenrat (Consiglio della Chiesa), il 21 ottobre 2014.